

Corte di appello di Firenze sez. I, 07/11/2023, n. 2604

Svolgimento del processo â?? Motivi della decisione

Il tribunale di Firenze pronunciava decreto 76- 2023 con il quale rigettava la istanza avanzata da (â?!) di attribuzione del cognome materno in aggiunta a quello paterno al minore (â?!) Rilevava che la sentenza 131- 2022 della Corte costituzionale aveva dichiarato lâ??illegittimitÃ dellâ?? articolo 262 primo comma del codice civile â??nella parte in cui prevede con riguardo allâ??ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori , che il figlio assume il cognome del padre anzichÃ© prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nellâ??ordine dai medesimi concordato â??(fatto salvo lâ??accordo al momento del riconoscimento per attribuire il cognome di uno di loro soltanto). Rilevato che pertanto in forza della sentenza richiamata il doppio cognome era divenuta la regola di carattere generale e che pertanto il figlio assume i cognomi dei genitori nellâ??ordine dagli stessi stabilito e rilevato altresÃ che la Corte aveva precisato che le norme costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome del figlio e che pertanto la sentenza troverÃ applicazione allâ??ipotesi in cui lâ??attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta e che eventuali richieste di modifica del cognome non potranno che seguire la procedura regolata dallâ??articolo 89 D.P.R. n. 396 del 2000 come sostituito dallâ??articolo 2 comma uno D.P.R. n. 54 del 2012; tutto ciÃ² premesso la fattispecie non era riconducibile a quanto statuito nella sentenza richiamata, destinata a trovare applicazione alle sole ipotesi in cui lâ??attribuzione del cognome non era ancora avvenuta restando pertanto preclusa la possibilitÃ per il figlio nato in un periodo antecedente la pronuncia , di essere identificata con il cognome materno in assenza di un accordo tra le parti; riteneva infine competente il prefetto ai sensi dellâ??articolo 89 D.P.R. n. 396 del 2000 come sopra sostituito atteso che la domanda Ã¨ volta a chieder la modifica anche del cognome e non la rettifica degli atti di Stato civile rientranti invece nella competenza del tribunale ordinario ai sensi dellâ??articolo 95 e seguenti D.P.R. n. 396 del 2000 citato; rigettava pertanto la domanda.

Impugna (â?!) la quale permetteva di avere adito la prefettura di Firenze la quale aveva comunicato che la richiesta non poteva essere accettata in quanto mancante il consenso del padre. Sulla competenza rilevava che andavano esaminati gli articoli 89 e 95 del D.P.R. n. 396 del 2000. Lâ??articolo 89 prevede che per aggiungere al proprio un altro cognome si deve fare domanda al Prefetto della provincia ed ella successivamente al rigetto del primo grado, si era effettivamente rivolto al Prefetto il quale perÃ² aveva rigettato come sopra detto: si trattava quindi di un empasso giuridico da risolversi con lâ??applicazione dellâ??articolo 316 secondo comma c.c. che prevede che in caso di contrasto tra i genitori in merito a scelte di primaria importanza, che ciascuno dei genitori puÃ² ricorrere senza formalitÃ al giudice. Quindi conseguiva la competenza del tribunale di Firenze. Il caso di specie non si poteva inquadrare come rettificazione degli atti di Stato civile ai sensi dellâ??articolo 95 D.P.R. n. 396 del 2000 citato. Il richiamo effettuato alla

sentenza della Corte costituzionale 131- 2022 non era da intendersi come richiesta di applicazione della stessa ma come enunciazione dei principi che l'avevano determinata essendo chiaro che non si trattava di prima attribuzione. La Corte costituzionale dando rilevanza al cognome della madre ha enunciato il principio secondo il quale l'attribuzione del doppio cognome "uno strumento che garantisce il figlio a tutela del suo diritto fondamentale all'identità personale inteso come diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale nonché la parità di trattamento tra individui che garantisce la salvaguardia dell'unità familiare. Il cognome infatti non "un dato anagrafico semplicemente ma rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e pertanto una base di riferimento per la tutela del diritto fondamentale del minore allo sviluppo della propria identità personale. Assumere il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la storia familiare di due diversi rami paterno e materno. Inoltre nel caso specifico la era figlia unica con un cognome destinato a scomparire giacché inesistenti i figli maschi. Oltretutto il cognome aveva anche rilevanza storica perché citato da Dante nella Divina Commedia pertanto negare a la aggiunta del cognome significava privarlo di un patrimonio familiare di grande rilevanza storica. Richiamavo in precedente del tribunale di Pesaro. Concludeva per l'accoglimento del reclamo Si "costituito (è?) il quale ha eccepito la improponibilità o inammissibilità ex articolo 329 c.c. del reclamo e la sua infondatezza. Il reclamo era improponibile e/o inammissibile per intervenuta acquiescenza al decreto di rigetto del tribunale di Firenze perché la stessa aveva presentato domanda alla Prefettura di Firenze e tale era atto certamente incompatibile con la volontà di impugnare il decreto che ha comportato la decadenza dal potere di impugnazione. Difettava la giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 37 c.p.c.. In estrema ipotesi censurava la infondatezza della domanda. Richiamava la sentenza della Corte Costituzionale la quale indicava le modalità per procedere nel caso di nascita del figlio cui attribuire il doppio cognome. il procedimento ex art. 316 c.c. era richiamato solo per il caso di mancato accordo sull'ordine di attribuzione. Invocava la necessità di ascoltare comunque il figlio minore.

Le parti comparivano alla udienza del 20 ottobre 2023 e concludevano come in atti.

Il reclamo "fondato.

Deve escludersi la acquiescenza al provvedimento di rigetto che anzi l'aver adito il Prefetto dimostra la persistenza dell'interesse della parte alla richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno.

Deve ritenersi inoltre la competenza sia del Tribunale che della Corte correttamente aditi ai sensi dell'art. 316 II comma c.c..

La interpretazione data alla sentenza della Corte Costituzionale di limitare la portata del dictum in ordine alla ricorribilità ex art. 316 ai soli casi di contrasto sulla scelta dell'ordine del cognome

(quale prima o dopo) non Ã¨ corretta. Il dictum si inquadra nella fattispecie regolata che pone la regola del doppio cognome cosicchÃ© naturalmente lâ€™intervento giudiziale non potrÃ che essere limitato al contrasto sullâ€™ordine di attribuzione (Ã¨ espressamente esclusa la surrogabilitÃ in via giudiziaria della attribuzione al figlio di un solo cognome) . CiÃ² varrÃ quindi per i bambini nati dopo la sentenza, ma certamente la limitazione non opera per i bambini nati prima della sentenza permanendo la applicabilitÃ del disposto richiamato ai casi di contrasto su questioni rilevanti tra genitori in ordine al figlio che investono la attribuibilitÃ del doppio o singolo cognome..

Nel caso di specie poi avendo giÃ adito il Prefetto e avendo giÃ riscontrato il parere dello stesso negativo (di nuovo, per assenza di consenso paterno) la Corte Ã¨ chiamata a compiere direttamente la valutazione di merito per ragioni di economia processuale , senza quindi nuovamente attendere lâ€™esito amministrativo cui si Ã¨ giÃ pervenuti e che in assenza di domanda congiunta non potrÃ che essere il medesimo.

Infine, da disattendere la richiesta di audizione del minore sul punto. Egli, di anni 8 non ha certamente la sufficiente maturitÃ per esprimersi su una questione di identificazione quale quella oggetto di lite e si troverebbe solo esposto al conflitto tra genitori.

CiÃ² detto, il rifiuto opposto (â€™) esplicitato in udienza non Ã¨ dirimente perchÃ© da un lato non fondato (il fatto che il minore si identifichi con il cognome paterno non trova negazione dallâ€™aggiungere a quello paterno il cognome materno) e dallâ€™altra parte soccombente rispetto a principi quali quelli sottesi alla decisione della Corte Costituzionale che pur se non applicabile al caso di specie tuttavia esprimono concetti essenziali sottesi alla carta costituzionale. Da anni si dibatte sulla necessitÃ al fine di garantire la pari dignitÃ tra coniugi anche quale rappresentazione da parte della progenie della acquisizione del cognome di entrambi i genitori e la Corte Cost. ha inutilmente per anni sollecitato il legislatore allâ€™intervento correttivo che alla fine ha provveduto ad operare mediante la surrichiamata pronuncia. â€• La selezione, tra i dati preesistenti allâ€™attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre â€™. A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio il segno dellâ€™unione tra due genitori si traduce nellâ€™invisibilitÃ della donna. Lâ€™automatismo imposto reca il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori che si riverbera e si imprime sullâ€™identitÃ del figlio cosÃ¬ determinando la sostanziale violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. â€• Tali notazioni svolte a sostegno di una decisione valevole in futuro, caratterizzano tuttavia tutte le nascite anche in passato intervenute. Dâ€™altra parte, il figlio della ex coppia si troverÃ a vivere in uno stato dove la regola tra Ã¬ suoi pari poco piÃ¹ giovani sara la regola contraria a quella prima valevole. Continua la Corte â€• a fronte della evoluzione dellâ€™ordinamento il lascito di una visione discriminatoria che attraverso il cognome si riverbera sulla identitÃ di ciascuno non Ã¨ piÃ¹ tollerabile . â€™, nÃ© il concetto puÃ² essere espresso piÃ¹ chiaramente.

La scelta che si Ã¨ chiamati a compiere comporta che nella identificazione del figlio sia presente tutto il ramo paterno insieme a tutto il ramo materno, nella giuridicizzazione attraverso la nominazione, della pari rilevanza di entrambi i rami presenti nella fattualitÃ della crescita, in ciascuno di noi.

In assenza di ragioni oggettive ed esplicitate che non si rinvencono nel caso di specie dove il rifiuto appare emulativo (d'altra parte non vi Ã¨ contestazione sulla affermazione che (â?) prima della nascita del figlio aveva prestato il proprio assenso al doppio cognome salvo cambiare idea dopo la nascita) la rilevanza dei principi espressi che si ripete trascendono la portata applicativa della sentenza di incostituzionalitÃ , comporta lâ?accoglimento della domanda attorea aggiungendo al cognome (â?) che quindi si collocherÃ per primo, (a salvaguardia della esigenza espressa dal padre) il cognome della madre.

Tra lâ?altro il cognome come non contestato appartiene alla famiglia dal tempo di Dante (canto XV Paradiso 111 nel discorso di C. su Firenze antica.

â?• B.B. vidâ?io andar cinto

di cuoio e dâ?osso, e venir da lo specchio

la donna sua senza â?l viso dipinto;

e vidi quel dâ?i Neri, e quel del Vecchio

esser contenti a la pelle scoperta,

e le sue donne al fuso e al penneccchio.

Oh fortunate! ciascuna era certa

de la suo sepulturÃ , e ancor nulla

Ã¨ra per Francia nel letto diserta.)

e sarebbe destinato in quella famiglia a scomparire. Si deve convenire sulla importanza culturale della appartenenza a un ramo familiare che affonda le sue radici nel Medioevo, e che si trova iscritto in un capolavoro che ha, ha avuto e verosimilmente ancora avrÃ , conoscenza e studio mondiale.

Le spese di causa attese la novitÃ della questione possono essere compensate

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo e in riforma del provvedimento del Tribunale di Firenze 76/2023

Autorizza l'aggiunta al cognome () di () del cognome () e ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze la modifica dell'atto di nascita di () nato a lll () nel senso che il minore sar  iscritto all'anagrafe come segue :

Compensa tra le parti le spese di causa.

Cos  deciso in Firenze, il 20 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2023.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di cognome del minore nato prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, il contrasto tra i genitori sull'aggiunta del cognome materno a quello paterno rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell'articolo 316, comma 2, codice civile, trattandosi di questione di primaria importanza per il figlio.*

Supporto Alla Lettura :

DOPPIO COGNOME

Avere un doppio cognome significa avere un cognome composto da 2 parole su tutti i documenti anagrafici (carta di identità, passaporto e patente), oltre che su altri documenti ufficiali (codice fiscale, atti anagrafici, ecc.). Il doppio cognome è una pratica sempre più diffusa in Italia, mentre in altri paesi è la regola (es. Spagna). Gli unici 2 modi per poter aggiungere un secondo cognome sono:

1. **al momento della nascita:** in questo caso, la scelta va fatta dai genitori al momento della dichiarazione di nascita. Ma il doppio cognome da poter aggiungere è solo quello materno;
2. **con una istanza da presentare alla Prefettura:** in questo caso, il cognome può essere cambiato in qualsiasi momento della propria vita (da minorenni o maggiorenni). Inoltre, il doppio cognome può essere quello materno, di un parente, di fantasia, ecc.

Al momento della nascita, è possibile aggiungere (solo) il cognome materno tramite una *dichiarazione all'ufficiale di stato civile*. A prevedere ciò, per ora, non è stata una legge ma una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana del 2022 secondo cui: *il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico*. Tale interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale, per ora, non ha efficacia retroattiva. Questo significa che l'aggiunta del cognome materno tramite una semplice dichiarazione è possibile solo al momento della nascita e per i figli nati dopo il giorno 1 giugno 2022. Per chi invece è già stato dichiarato alla nascita, e cioè ha già un cognome sui documenti di riconoscimento, la procedura è diversa, infatti l'unico modo per poter aggiungere il cognome materno e, più in generale, qualsiasi doppio cognome, è quello di presentare un'istanza alla Prefettura. L'istanza può essere presentata sia per i minorenni sia per i maggiorenni.